

La carriera “*alias*” nelle scuole: tutela dei minori, profili giuridici e libertà di scelta*

di

Gianfrancesco Vecchio**

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive e descrizione del tema. 2. Il concetto di identità sessuale: disciplina e relative conseguenze applicative. 3. Aspetti di illegittimità potenziale con riguardo ad altre norme di legge nazionale e di disciplina sovranazionale. 4. I limiti dell'autonomia dell'Istituzione scolastica e le responsabilità relative.

1. Considerazioni introduttive e descrizione del tema. L'argomento che ho qui l'opportunità di trattare mi sta particolarmente a cuore perché rappresenta, nel suo realizzarsi senza alcun serio contrasto e molto più diffuso di quanto si immagini, una modalità potenzialmente pericolosa di stravolgere i principi normativi cercando una legittimazione, come dire *ex post*, tramite comportamenti che, merita segnalare ancora prima di affrontarne la legittimità, hanno poco o nulla di spontaneo quanto, piuttosto, risultano essere fortemente promossi da una minoranza organizzata e, in certi casi, prevaricante.

Occorre, cioè, prendere atto di come si stia sempre meno silenziosamente realizzando una sorta di invasione delle scuole italiane, attraverso la formalizzazione di una pretesa istanza antidiscriminatoria, di una realtà che, basandosi su un approccio puramente ideologico, impone siano riconosciuti in un ambito così protetto quale quello della scuola dovrebbe essere, e da tutto il corpo insegnante e studente, presunte incertezze dei ragazzi sulla propria effettiva identità sessuale, immediatamente trasformate in pseudo convinzioni meritevoli di legittimarli a presentarsi, in quell'ambito, con un'identità diversa da quella anagrafica riconosciuta.

Come meglio si vedrà *infra*, trattasi dello sviluppo anche sul territorio nazionale di un fenomeno, per certi versi di una moda, che originata dal mondo anglosassone, ha raggiunto anche la realtà dell'Europa occidentale ponendo le basi per la creazione di una vera e propria crisi identitaria nelle fasce più giovani e quindi necessariamente più psicologicamente deboli della popolazione¹.

Il modo migliore per descrivere concretamente ciò di cui si sta iniziando a trattare, appare quello di riportare il testo di uno dei numerosi "regolamenti" che pretenderebbero disciplinarlo all'interno delle scuole italiane.

Per esempio, allora, è possibile leggere il "Regolamento per l'attivazione e la gestione di una carriera alias E.L.P.I.S. per studenti in transizione di genere" disponibile sul sito dell'Istituto per l'Istruzione superiore De Titta – Fermi di Lanciano (Chieti) deliberato l'8 settembre 2023.

Al riguardo, pur invitandosi a leggere tutte e tre le pagine del "Regolamento", può essere qui sufficiente proporre l'Art. 1 che individua l'Oggetto e le Finalità, secondo lo stesso: *"1. Nel rispetto dei principi costitutivi dell'IIS DE TITTA-FERMI, è emanato il presente Regolamento, che consente di assegnare allo/alla studente/studentessa interessato/a una "identità" provvisoria e transitoria E.L.P.I.S. (Espressione Libera e Protetta dell'Identità degli Studenti, d'ora in poi "Carriera Alias"), diversa da quella indicata nella dichiarazione di nascita. 2. l'IIS DE TITTA-FERMI, con l'obiettivo di garantire il pieno e positivo accesso al dispositivo della Carriera Alias, si impegna a fornire*

* Il presente contributo costituisce la rielaborazione dell'intervento tenuto al Seminario di studi dal titolo: *"Famiglia e Stato sociale"*, tenutosi il 15 novembre 2023 presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

** Professore Aggregato di Diritto Privato presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

1 Per delle prime riflessioni sul tema cfr. E. FREZZA, *La "carriera" da un sesso all'altro: la rivoluzione in interiore homine*, disponibile qui <https://www.ricognizioni.it/la-carriera-da-un-sesso-allaltro-la-rivoluzione-in-interiore-homine/>; D. BIANCHINI, *La carriera alias è contro la legge e non tutela i minori*, disponibile qui <https://www.tempi.it/carriera-alias-procedura-contro-la-legge-che-non-tutela-i-minori/>; F. MAZZARELLA, *Carriera alias nelle scuole secondarie: se i rischi sociali superano i benefici*, disponibile qui <https://www.centrostudilivertino.it/carriera-alias-nelle-scuole-secondarie-se-i-rischi-sociali-superano-i-benefici/> (N.B. per questi e i successivi link, nel caso non dovessero funzionare immediatamente, occorrerà copiarli e inserirli nella barra di ricerca del browser).

adeguata formazione in merito ai temi che riguardano l'identità di genere a tutto il personale coinvolto nelle procedure relative alla Carriera Alias" (evidenziazione nostra) ².

In sostanza quindi, un'istituzione pubblica specificamente deputata, oltre che all'istruzione, alla cura e alla protezione di soggetti particolarmente fragili quali sono in minori che, è bene ribadirlo, sono individui in formazione, decide di disciplinare al di fuori e, come meglio si illustrerà in seguito, contro il dettato normativo vigente, la possibilità di veder riconosciuti come effettive e ormai realizzate certezze sulla propria non appartenenza al sesso biologico originario quelle che dovrebbero considerarsi quali tipiche crisi identitarie della fase dello sviluppo, in non pochi casi sostanzialmente indotte e/o suggerite da una serie di soggetti, normalmente alcuni professori o altri attivisti dei riconosciuti "diritti" di minoranze che pretendono sussistere una pluralità praticamente infinita ed intercambiabile di identità sessuali³.

Quindi, la struttura pubblica scolastica, senza la partecipazione attiva e nemmeno l'informazione obbligatoria dei genitori, istituzionalmente deputati al ruolo di formatori ed educatori primi della propria progenie secondo tutte le norme nazionali ed internazionali in essere, nonché in normale assenza di adeguati professionisti della materia, anziché adoperarsi in via principale a comprendere e aiutare i ragazzi di fronte ai primi evidenti segnali di mancata accettazione della propria identità sessuata caratteristici dell'adolescenza, finisce per farsi promotrice di ipotesi di "transizione sociale" che, a tutti gli effetti, rappresentano le fasi iniziali di cambiamento del proprio sesso, cui spesso finisce per accompagnarsi l'assunzione di medicinali incidenti sulla fase di crescita, sostanzialmente venendo meno al proprio ruolo istituzionale e contribuendo a che si crei un ambiente in qualche modo extraterritoriale, in cui questa situazione "deve" essere riconosciuta

2 Il testo dell'intero regolamento è disponibile qui <https://www.iisdetittafermi.edu.it/regolamento-per-lattivazione-e-la-gestione-di-una-carriera-alias-e-l-p-i-s-per-studenti-in-transizione-di-genere-deliberato-dal-consiglio-distituto-in-data-8-settembre-2023/>

3 Per qualche riferimento al riguardo J. KIRKUP (nella traduzione di M. TERRAGNI), *Come fare passare l'identità di genere fingendo di parlare d'altro*, disponibile qui <https://feministpost.it/primo-piano/come-funziona-la-lobby-trans-e-quali-sono-le-sue-tattiche-vincenti/>

da tutti ma che cessa appena lasciata la struttura scolastica laddove, di colpo e di nuovo, l'identità anagrafica finisce per prevalere su quella asseritamente percepita. In tal modo, e non si vede come sia possibile negarlo, si creano le evidenti premesse per un pesante conflitto interiore, irrimediabilmente connesso alle due realtà in cui si impone al soggetto minorenni di vivere la sua giornata.

Quanto sopra descritto, trova chiara esplicitazione e supporto da parte di una specifica rete organizzata che, con riferimento all'Italia, prende il nome di Rete Lenford.

Dal loro sito⁴, che si invita comunque a visitare, si può scoprire come, tra gli scopi perseguiti dagli avvocati della Rete Lenford, vi è quello di promuovere *"...azioni giudiziarie che possono provocare un cambiamento delle norme giuridiche in senso più avanzato e quindi una trasformazione sociale verso l'inclusione e la non discriminazione"*. Essi quindi, per loro esplicita dichiarazione, non operano secondo diritto nel quadro dell'ordinamento positivo vigente, ma esercitano attività di pressione per *forzarne l'assetto"*.

2. Il concetto di identità sessuale: disciplina e relative conseguenze applicative. Al fine di rendere il più chiaro possibile l'ambito all'interno del quale ci si sta muovendo, appare necessario chiarire cosa si intenda per identità sessuale alla luce delle più recenti e rilevanti fonti giurisprudenziali che hanno avuto modo di delinearne in maniera approfondita i contenuti interpretando la normativa vigente.

In particolare, la Corte Costituzionale ha definito da tempo il concetto richiamato quale *"dato complessivo della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando [...] il o i fattori dominanti"*⁵.

4 Si tratta attualmente di www.retelenford.it

5 La definizione è tratta dalla decisione del Giudice delle leggi n. 161 del 1985, ma è ripresa nella n. 180 del 2017 che nel testo sarà oggetto di particolare attenzione. Quest'ultima decisione è criticata da A. SCHUSTER, *La rettificazione di sesso: criticità persistenti*, 13 luglio 2017, <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/schuster.pdf>, con argomentazioni tutte concentrate ad attribuire alle scelte della Consulta un approccio al problema di carattere "medicalizzato" che non rispetterebbe principi e regole vigenti altrove in Europa e, secondo l'A., anche nella Costituzione, la questione non è di interesse di queste

La questione di cui si discuteva nel giudizio di cui alla più recente decisione in materia, la n. 180/2017, verteva sulla possibilità di realizzare un cambio di sesso in assenza di intervento chirurgico di normoconformazione dei caratteri sessuali principali in quanto, le due persone coinvolte nelle vicende che erano state portate davanti alla Consulta, non intendevano realizzarlo o comunque completarlo, pur ritenendo sussistente il loro diritto al riconoscimento all'identità sessuale più conforme a quella sentita come propria, sebbene diversa da quella biologica originaria.

La vicenda ha permesso un importante approfondimento del tema i cui profili che si ritengono particolarmente rilevanti alla luce di quanto esaminato in questa sede, possono così sintetizzarsi, evidenziando dapprima un precedente della Corte di Cassazione ed un altro del medesimo Giudice delle leggi⁶, come ripresi nella più recente decisione della Consulta secondo cui:

- 1) *"...si è riconosciuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità..."* di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri anatomici primari *"purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale"*;
- 2) *"Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica"*.

E a seguire, in quella che è l'elaborazione finale del Giudice delle leggi sul punto secondo la quale pur, come sopra detto, non ritenendosi necessario l'intervento di

pagine in quanto non si rintracciano riferimenti alla possibilità di iniziare il percorso per i minorenni che è l'aspetto centrale nel discorso qui affrontato.

⁶ I precedenti richiamati della Suprema Corte sono Cass., 20 luglio 2015, n. 15138 e Corte Cost., 5 novembre 2015, n. 221.

normoconformazione dei caratteri sessuali principali corrispondenti all'identità sessuale cui si aspira per acquisirla anagraficamente, sussiste comunque:

- 3) *“...la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”* (sottolineatura nostra).

I richiamati principi hanno un ruolo centrale e che risulta del tutto ignorato nelle modalità attraverso cui si sta diffondendo la c.d. “carriera alias” nelle scuole italiane e, più in generale, si cerca di introdurre l'ideologia “gender”, senza alcun richiamo al reale dato giuridico ancor prima che sociale e psicologico.

Del resto, già dal confronto con quanto scritto nel primo paragrafo, emerge il contrasto insanabile di quella che viene promossa con le caratteristiche di una sorta di “moda”, ancorché su questioni sensibilissime, rispetto alla evidente grande attenzione e necessità di riflessione che sul tema hanno dimostrato di saper svolgere i vertici del nostro diritto giurisprudenziale.

Da un lato, l'illusione confusa e magari accattivante, per menti giovani e non completamente formate, dell'esistenza di infiniti “generi sessuali” cui sentirsi temporaneamente appartenenti, potendo agevolmente “transitare” tra gli stessi ⁷. Dall'altro lato, la riflessione sull'estrema delicatezza del tema, che impone accertamenti rigorosi di natura medico-psicologica, per confermare la serietà dell'intenzione di passare da un sesso all'altro (in un'ottica quindi chiaramente e necessariamente binaria), con l'obiettivo dichiarato di non poter compiacere mere

⁷ Al riguardo, pare sufficiente richiamare M. ROSADONI, *LGBTQIA+ e queer: definizioni, salute mentale e psicoterapia*, <https://www.ipsico.it/news/lgbtqia-e-queer-definizioni-salute-mentale-e-psicoterapia/> per avere un quadro di quanto accennato nel testo.

istanze immature e irriflessive in un ambito così fortemente legato alle caratteristiche centrali e qualificanti dell'individuo⁸.

L'esigenza di evitare la confusione tra "desideri" e "diritti" è allora fortemente percepibile, nella rigorosa ricostruzione giurisprudenziale, comunque rispettosa della legislazione vigente, che pone dei significativi e più che doverosi confini alla rilevanza giuridica della "volontà" quale categoria idonea a delineare la configurabilità di una situazione giuridica soggettiva effettivamente meritevole di tutela⁹.

8 Su punto, occorre sottolineare almeno in nota che, la specificazione riportata sub 3) nel testo, cui arriva la Corte Costituzionale muove proprio dalla pretesa opposta, avanza dalle parti ricorrenti che, per come ripresa nella decisione, mirerebbe a rendere sufficiente "la manifestazione del diritto all'autodeterminazione della persona umana" per accedere alla transizione e, quindi, la verifica della decisione "non potrebbe debordare nell'onere di sottoporsi a verifiche tecniche (siano esse mediche, psichiatriche, etc.) potenzialmente invasive della sfera privata della parte interessata, così da reintrodurre, in sede processuale, quell'obbligo di sottoposizione a trattamenti (medici o anche solo psicologici) che sarebbero stati esclusi dalla pronuncia richiamata. Viceversa, la verifica giudiziale dovrebbe prendere le mosse dall'identità personale dell'interessato e dalla sua estrinsecazione in quegli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che contribuiscono a comporre l'identità di genere".

Pertanto, la scelta della Consulta assume specifico rilievo proprio se confrontata con le pretese di riconoscimento avanzate attraverso la "carriera alias" come ripudio netto e motivato di tali inaccettabili e pericolose semplificazioni.

9 La questione del ruolo della "volontà individuale" nel venire in essere dei "diritti", cioè di situazioni giuridiche soggettive che l'ordinamento giuridico "riconosce e tutela" o "crea e tutela" al massimo grado, è di fatto da sempre al centro della riflessione giuridica, limitandoci necessariamente ai suoi tempi moderni e contemporanei. Anche solo la consapevolezza di ciò, dovrebbe indurre un'enorme cautela là dove, invece, si assiste a un palese pressapochismo da parte di soggetti interessati, informazione e, purtroppo, organi istituzionali, nel qualificare con il termine "diritto" quelle che sono realtà e circostanze sulle quali non si è operata alcuna seria attività ermeneutica. Senza alcuna pretesa di esaustività, ma solo come necessaria introduzione ai temi in esame che non possono in alcun modo trovare in questa sede altro che un accenno bibliografico, sulla nozione di diritto soggettivo cfr. E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, rist. II ed., 1994, Napoli, pp. 45 ss., 65 ss., 75 ss.; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, I, pp. 24 ss., 1990, Padova; V. BALDINI, *L'attuazione dei diritti fondamentali come scelta politica e come decisione giurisdizionale*, in RAIC, 2011, pp. 6 ss, <https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Baldini.pdf>; A. GORASSINI, *Lezioni di biodiritto*, 2007, Torino, pp. 85 ss. in particolare; Aa.Vv., *Il diritto soggettivo*, in *Tratt. Dir. Civ. R. SACCO* (diretto), 2001, Torino, pp. 3 ss; S. COTTA, *Il diritto nell'esistenza*, 1985, Milano, pp. 119 ss. in particolare.

Con riguardo poi al ruolo rivestito dalla "volontà del soggetto" nella realizzazione della realtà giuridica, sempre chiaramente in maniera sommaria ed al fine di permettere la percezione della complessità del tema cfr. ancora E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico, cit.*, pp. 14 ss., 54 ss., 126 ss.; F. GAZZONI, *Equità e autonomia privata*, Roma, rist. 2019, pp. 5 ss., 133 ss.; Id., per una ricostruzione sintetica del tema, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2019, pp. 781 ss; P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, 2003, Bari; C. M. BIANCA, *Il contratto*, Milano, 2000, pp. 1-51; V. SCALISI, *La teoria del negozio giuridico a cento anni del BGB*, in *Riv. dir. Civ.*, 1998, I, 535; G.

Proprio la citata confusione tra “desideri” e “diritti” può considerarsi, in effetti, alla base dell’attuale deriva apparentemente libertaria nella quale da non poco tempo sembriamo immersi e che, rappresenta invece un pericoloso percorso verso la discriminazione sistematica di chi intenda manifestare posizioni dissonanti rispetto a quelle, appunto, scorrettamente elevate al livello di “diritti” dal sentire artatamente indotto del momento.

L’elemento volontaristico in senso di “volitivo”, caratteristico e decisivo di ogni riflessione giuridica sull’agire umano, viene spogliato della sua forza costitutiva che, necessariamente, si basa su una necessità di consapevolezza matura, se non forte di certo adeguata, per venire ricondotto al livello di capriccio, sfizio o voglia cui si pretenda, in maniera sostanzialmente pretestuosa, attribuire e riconoscere la capacità di reclamare protezione dall’ordinamento giuridico.

Questo processo poi, non si presenta per niente quale sviluppo naturale dell’agire umano, quanto piuttosto trova la sua indispensabile forza creatrice in gruppi di orientamento appositamente creati per cercare di indurre la percezione che i meri capricci di individui spesso non adeguatamente consapevoli possano configurare la sussistenza di diritti in capo ai medesimi.

Tuttavia, e almeno fin quando sarà possibile evidenziarlo, si può tranquillamente osservare emergere dalla ricostruzione giurisprudenziale che si è illustrata e che si condivide, come non sussista alcun apparentamento possibile tra la matura e necessariamente sofferta decisione di modificare la propria identità sessuale, che porti alla conseguente e definitiva acquisizione del sesso opposto, dopo che siano stati superati i necessari controlli circa l’adeguata ponderazione ed effettività della volontà relativa, e la intermittente aspirazione fanciullesca ad assumere temporaneamente una varietà di identità fittizie, scelte da un catalogo accuratamente predisposto da una molto ben studiata campagna di *marketing*.

CARCATERRA, *La forza costitutiva delle norme*, 1986, Roma; F. MODUGNO, *Legge-Ordinamento giuridico-Pluralità degli ordinamenti*, 1985, Milano, pp. 65 ss, 185 ss. in particolare.

Infine, per una ricostruzione interessante di quale “desiderio collettivo”, certo non “transeunte”, possa avere la pretesa di trasformarsi in potere costituente di diritto, sembra utile rinviare alle lucide riflessioni di G. GITTI, <https://www.accademiacattolicadibrescia.it/video-accademia-cattolica-brescia/ethos-desiderio-legge-video/item/gregorio-gitti-il-rapporto-tra-desiderio-e-diritto.html>

Con specifico riguardo alla “carriera alias” tutto appare quindi forzatamente ruotare intorno al fondamentale elemento della volontà del soggetto che, finisce per essere dimenticato, rappresenta anche un elemento in crescita della persona umana. Cioè, un aspetto della sua capacità di interagire con il mondo circostante in costante formazione e, soprattutto, nella fase in cui la stessa legge pone i ben noti limiti di età, un aspetto riconosciuto inidoneo alla completa gestione di sé, tanto da necessitare l'intervento di sostituzione e/o affiancamento da parte di un soggetto adulto ritenuto necessario per orientare il minore, favorendone anche un adeguato sviluppo.

Per queste ragioni non appare di concreto rilievo l'obiezione, di cui anche è occorso leggere, secondo la quale non sussistendo un'età minima prevista dalla legge per accedere alle procedure per il cambio di sesso, questa possa in astratto considerarsi ammissibile liberamente “anche se, di solito, è estremamente rara la richiesta sotto i quattordici anni”¹⁰.

Solo che si rifletta circa il fatto che l'età minima per considerare acquisita la piena capacità di agire, che comprende per esempio la possibilità di contrarre matrimonio o di compiere atti patrimonialmente rilevanti - ma anche solo di poter guidare un'automobile - è fissata dalla legge al compimento del diciottesimo anno di età, dovrebbe apparire pianamente evidente come una scelta quale quella di intraprendere il percorso del cambio di sesso, così come previsto e disciplinato dalle norme vigenti ed interpretato dalla giurisprudenza più alta e autorevole, non possa che collocarsi dallo stesso raggiungimento della maggiore età in poi.

E tuttavia, il giurista deve necessariamente essere un osservatore della realtà per rendersi conto che, in questo specifico ambito, è in atto un manifesto tentativo di convincimento volto a sottrarre alle regole giuridiche vigenti la tutela dell'infanzia e della giovinezza, rammentandosi infatti che l'obiettivo costituito dalla minore età

¹⁰ Qui alcuni esempi di come sia possibile trovare in rete affermazioni del tipo indicato che, non è possibile negarlo, influenzano le persone coinvolte, normalmente a digiuno di adeguate cognizioni giuridiche e psicologiche idonee, come insegnanti, dirigenti scolastici o genitori, si noti il nome “autorevole” dei siti, il secondo si qualifica anche come “Studio Legale Internazionale”: <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/riassegnazione-di-genere-in-eta-evolutiva-il-ruolo-dei-social-nellaumento-delle-richieste/> ; <https://studiopiemonte.com/cambio-sesso-minorenne/> .

è quello della protezione di un individuo in formazione, non certo della sua repressione.

Se però lo stesso sistema istituzionale appare dimostrarsi oggettivamente distratto, se non silenziosamente complice di iniziative come quella in esame, sembra necessario richiedere con forza che il Governo e/o il Parlamento si affrettino ad esplicitare normativamente anche per tutto il predetto percorso il necessario requisito del raggiungimento della maggiore età.

Questo appello, però, non può che aggiungersi a quanto in appresso si dirà circa i molteplici ed ulteriori aspetti di contraddittorietà e contrarietà a principi normativi, come anche logici e didattici, che la “carriera alias” come operante in questo momento risulta portare con sé.

Essi sono senz'altro tali da giustificare sin d'ora l'urgente e immediata cancellazione e ritiro, così come le considerazioni che precedono dovrebbero indurre la magistratura, che venisse interessata della questione, a riconoscere l'evidente illegittimità della “carriera alias” stessa anche sulla sola base della semplice interpretazione, appena richiamata, del ruolo e della logica della protezione assicurata dalla minore età, anche nello specifico ambito del diritto allo svolgimento del percorso necessario al cambio di sesso che non è in alcun modo attivabile per volontà del soggetto infradiciottenne e all'interno del quale deve considerarsi anche la “carriera alias” così come pensata e realizzata dai suoi ideatori.

4. Aspetti di illegittimità potenziale con riguardo a altre norme di legge nazionale e di disciplina sovranazionale.

Alla luce di tutto quanto sopra affermato, è necessario chiarire e sottolineare in primo luogo che, nonostante il c.d. “Regolamento” preso ad esempio di un'attuazione concreta della “carriera alias” venga presentato in tutto e per tutto come una sorta di legge, esso non ha alcuna valenza normativa, poiché non è stato emanato né dal Parlamento, né da alcun altro ente con potere normativo neanche di carattere secondario.

Si tratta di un testo senza alcun valore legale redatto dalla appena citata associazione di avvocati denominata “Lenford – avvocatura per i diritti LGBTI”. Prova ne sia che sul sito della associazione Rete Lenford si tenti di rispondere al quesito su cosa agisca l’identità Alias nel seguente modo:

“L’identità alias non agisce sull’identità fisica, ovvero sull’insieme delle caratteristiche somatiche che permettono di non confondere una persona con un’altra.

Con l’identità alias non vi è, inoltre, alcuna modifica dell’identità anagrafica (l’insieme dei dati che identificano una persona nell’ambito delle Istituzioni di uno Stato); per modificare l’identità anagrafica il nostro sistema legislativo prevede un iter ben definito: quello stabilito dalla legge 164/1982 in casi appositamente disciplinati e, in altri casi, con un procedimento da avviare tramite domanda al Prefetto della provincia di residenza.

L’identità alias agisce esclusivamente su una identità pseudonima: modifica, infatti, il nome di una persona mediante l’utilizzo di uno pseudonimo all’interno di un determinato contesto ambientale (per esempio scolastico o lavorativo) senza alcuna conseguenza sull’identità fisica e/o sull’identità anagrafica.

Esempi concreti di identità pseudonima possono essere il nome d’arte di un artista, il nome de plume o pen name di uno scrittore; esempi concreti con un funzionamento simile a quello della carriera alias scolastica sono il codice identificativo delle prove selettive durante i concorsi pubblici o privati, il numero con il quale vengono chiamati i/le pazienti negli ospedali per garantirne la riservatezza, il codice identificativo e la matricola delle forze dell’ordine; in questi casi, così come nell’identità alias usata a scuola, i dati anagrafici non sono modificati, ma restano abbinati all’identità pseudonima e conservati, come da disposizione della legge sulla privacy, da una persona preposta.

Ora, è assai agevole riconoscere la evidente pretestuosità delle argomentazioni sopra riportate. Comparare lo pseudonimo di uno scrittore o di un’artista in genere, volto a nascondere l’identità o a garantire magari un impatto maggiore sui destinatari delle sue opere con la pretesa di essere riconosciuti all’interno di una comunità scolastica con un’identità sessuale diversa da quella di appartenenza, sembra dimostrarlo in maniera indiscutibile.

Al riguardo, occorre specificamente richiamare tanto l'art. 6 del Codice Civile che l'art. 35 del vigente Ordinamento dello Stato Civile (ultima modifica L. 219/2012). In particolare, nella prima disposizione oltre a venire indicato quale "diritto" quello al nome che è stato attribuito al bambino secondo la legge, si chiarisce come non sia ammesso alcun cambiamento dello stesso se non nel rispetto delle regole di legge, mentre nella seconda disposizione, al primo comma, si afferma come: "*Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso...*"¹¹.

Laddove, in un ambito pubblico quale quello rappresentato da una scuola, si pretenda dichiaratamente di agire in contrasto con tali previsioni normative, "imponendosi" il rispetto di tale "nuovo ordine" a tutta la comunità scolastica con sanzioni interne per chi non si dovesse adeguare, emerge come, prima ancora di esaminare richiami a normative internazionali e/o ad aspetti psico-pedagogici, si agisca in aperta violazione di legge e lascia veramente interdetti che, dal dirigente scolastico coinvolto sino al Ministro della Pubblica Istruzione, non risulti si sia, né immediatamente né a quanto si sa mentre si scrivono queste righe, rilevata tale circostanza¹².

Finisce quindi per essere fonte di ulteriore evidente perplessità la circostanza per cui, di fronte a comportamenti manifestanti pretese in evidenza illegittime, le Istituzioni paiano attendere che qualcuno chiami ad agire la autorità giudiziaria

11 Per mera completezza si rammenta che l'espressione "nome" è frequentemente utilizzata al posto di quella, più corretta, di "prenome" per indicare l'appellativo comune di un individuo laddove il "cognome" è la seconda parte che contiene l'indicazione della famiglia di appartenenza. Tecnicamente, con "nome" si intenderebbe l'insieme di "prenome e cognome", ma nell'uso normale il termine "prenome" è assai raro.

E' poi noto come la giurisprudenza (cfr. Cass. 20 novembre 2012, n. 20385, in *F. it.*, 2013, I, c. 529) si sia espressa ammettendo eccezionalmente l'utilizzo del prenome "Andrea" per designare una bambina in omaggio ad un diffuso utilizzo dello stesso per persone di sesso femminile in ambiti nazionali diversi dal nostro, ma che poi ha trovato, anche contro la stessa natura del nome "*andros*" che significa uomo in greco, un certo utilizzo in Italia.

12 Si segnala che, nel dibattito svoltosi nel Consiglio Regionale della Lombardia e che ha portato al voto sfavorevole al divieto della Carriera Alias nelle scuole lombarde, questi e gli altri profili di illegittimità della questione in esame non risultano essere stati sollevati cfr. https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2023/10/10/regione-lombardia-boccia-mozione-di-fdi-contro-le-carriere-alias_0e18125c-1fc8-4207-b8c6-43b91515b167.html

quanto il loro preciso dovere è, *in primis*, quello di rispettare e far rispettare la disciplina normativa¹³.

Non appare, in effetti, in alcun modo possibile far riferimento, quale elemento scriminante, alla circostanza per cui il cambiamento del nome avverrebbe “*solo all'interno della realtà scolastica*”, trattandosi proprio di uno degli ambiti dove maggiormente, con quello familiare, si sviluppa la vita e la crescita dei ragazzi così da finire per costituire un'evidente violazione della logica e degli obiettivi dei principi di legge che mirano al mantenimento di un'identità chiara e definita, per prima cosa nella fase di crescita e sviluppo dei ragazzi stessi¹⁴.

Se gli aspetti di illegittimità rispetto a norme nazionali sono assolutamente rilevanti come, d'altra parte, altrettanto lo è la fin qui dimostrata indifferenza agli stessi da parte delle autorità specificamente preposte alla cura e gestione della scuola, non si può omettere di evidenziare come tutto il tema sia riconducibile sotto quello più ampio e pervasivo dell'ideologia “gender” che ha trovato campo molto fertile in ambiti anglosassoni mentre, attualmente, stenta oggettivamente a diffondersi nella realtà occidentale non anglosassone.

13 In effetti, non appare nemmeno da escludere il vaglio del possibile ricorrere, nei comportamenti descritti, di fattispecie penali nominate quali la dichiarazione di false generalità (art. 495 cod. pen.) alla luce, lo si ripete, della pretesa che i docenti scolastici, nel loro ruolo di pubblico ufficiale, non solo accettino tali erronee indicazioni quanto anche che pretendano che altrettanto debbano fare gli altri ragazzi, così imponendogli una diversa identità di un loro compagno/a.

14 La medesima considerazione vale, almeno in linea di principio in relazione alle necessità delineate dalla Corte Costituzionale, anche per situazioni analoghe che notizie di stampa indicano come recentemente introdotte per i dipendenti pubblici del Comune di Milano cfr. https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/23_dicembre_23/carriere-alias-i-dipendenti-del-comune-di-milano-potranno-scegliere-un-nome-che-coincide-con-la-loro-identita-di-genere-046e2b78-a047-4c86-bfc0-7647c8896xk.shtml ; così come anche in ambito sportivo, cfr. <https://www.vanityfair.it/article/diritti-civili-2024-la-carriera-alias-arriva-anche-nello-sport> dove, nel mondo anglosassone, si sono raggiunti in questi anni notevoli paradossi con le pretese, spesso riconosciute, che atleti uomini che dichiarano di sentirsi donne gareggiassero in ambito femminile con conseguenze potenzialmente devastanti cfr. <https://www.tempi.it/riley-gaines-nuotatrice-contro-atleti-trans/> . Situazione cui, ancora una volta, solo tardivamente si cerca di porre rimedio, cfr. es. <https://t.co/rm2EV111tq> . Le notizie in materia di interesse per la questione “gender” da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non appaiono, infine, affatto tranquillanti cfr. F. BORGONOVO, *Guida OMS per i trans. Ma la salute non c'entra, La Verità*, 2 gennaio 2024, 1 e 5.

Non è qui l'occasione per trattare ulteriormente rispetto a quanto fatto nel 2° paragrafo il tema che, comunque e fondamentalmente ruota intorno all'ipotesi teorica secondo cui l'appartenenza ad un sesso dipenderebbe non dal dato biologico ma da una questione esclusivamente psicologica (il sentire del soggetto) e, conseguentemente, pretenderebbe derivare da ciò una serie di conseguenze, inappropriatamente qualificate "diritti", comprensive della necessità che l'intera collettività si dimostri rispettosa e fondamentalmente succube delle valutazioni compiute in materia dal soggetto che affermi, dietro minore o maggiore induzione esterna, di professare tale ideologia¹⁵.

15 L'origine nel senso accennato del termine "gender" va fatto risalire ai più che opinabili esperimenti condotti da un medico americano, John Money, nei secondi anni '60 del 1900, <https://www.tempi.it/bruce-brenda-david-la-tragica-storia-della-prima-vittima-del-dottor-money-il-guru-del-gender/>, anche se lo sviluppo più recente della teoria che ha portato alla diffusione che ormai si conosce nel mondo anglosassone è velocemente ripercorribile nella sintesi storica che ne propone E. Frezza, *op.cit.*, "...la sfolgorante carriera del gender subisce una svolta davvero decisiva allorché, grazie all'accorto piano di un drappello di attivisti, approda all'ONU. Dale O'Leary, che ha assistito da testimone diretta ai lavori preparatori della conferenza di Pechino sulla donna (1995), nel suo libro "The gender agenda" racconta nel dettaglio come in quella sede sia stato realizzato un vero e proprio colpo di mano: approfittando del fatto che la nuova accezione di "genere" non esisteva in alcun dizionario di alcuna lingua, e che la maggior parte dei delegati alla conferenza era convinta fosse solo un sostituto gentile, più raffinato ed elegante, della parola sesso, si è riusciti a introdurla di soppiatto nei documenti ufficiali delle Nazioni Unite e così a promuovere in tutto il mondo – avvalendosi del prestigio e della carica intimidatoria dell'istituzione – la "agenda di genere", ovvero lo spartito di un modo totalmente nuovo, e artefatto, di concepire la società, la politica, la cultura, la formazione".

Occorre prendere poi atto che la "collaborazione" delle Istituzioni nazionali alla diffusione dell'ideologia "gender", si è realizzata attraverso l'approccio "medico" già da qualche tempo cfr. https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2490_allegato.pdf, nonché in iniziative recenti, come il Convegno presso il Senato della Repubblica del 14 luglio 2023, "Donne costruttrici di dialogo e confronto" <https://www.tsrp-pstrp.org/index.php/progetto-segea-in-senato/>. Come anche con iniziative che, in realtà, verrebbe da chiamare "sotterranee", non riuscendosi a definire altrimenti lo scalpore suscitato, a fine agosto 2023, dalla "scoperta" che sul sito ufficiale del Senato della Repubblica, la versione inglese dell'articolo 3 della Costituzione presentasse una traduzione in cui la parola "sesso" venisse "tradotta" con "gender", (cfr. al riguardo A. RICO, *Al Senato infilano il "gender" in Costituzione, La Verità*, 30 agosto 2023, 8; F. BONAZZI, *Pure la Crusca boccia il gender in Costituzione*, ivi 31 agosto 2023, 1 e 15, in cui si affermava, tra l'altro, che dal Senato fossero giunte garanzie su una correzione al riguardo che utilizzasse il termine "sex").

Ora, se è vero che mentre si scrivono queste righe la correzione promessa è effettivamente avvenuta, non si può nascondere un certo stupore in relazione alla notizia secondo la quale quella pseudo-traduzione risalisse addirittura al 2017, <https://www.nicolaporro.it/mistero-al-senato-infilano-il-gender-nella-costituzione/>

Quello che però deve qui necessariamente illustrarsi, è che la resistenza continentale alla diffusione di questo singolare tentativo di scardinamento delle evidenze biologiche oggettive permette o permetterebbe, a chi ne avesse l'intenzione trovandosi alla guida delle scelte di una nazione, di verificare come, in quegli stessi ambiti dove si è diffusa - soprattutto con riguardo al coinvolgimento di soggetti minori - si stanno verificando evidentissimi fenomeni qualificabili come "di rigetto" che risultano andare da un sempre crescente numero di giovani che, evidentemente pentiti di scelte non adeguatamente maturate, si rivolgono agli specialisti chiedendo "di tornare indietro"¹⁶, quindi al sesso originario, fino alla fondamentale presa di coscienza da parte di diverse istituzioni nazionali della necessità di mettere un freno a questa vera e propria deriva, riconosciuta finalmente pericolosa e totalmente in contrasto con i pretesi obiettivi di realizzazione psicologica ed individuale dei soggetti coinvolti¹⁷.

16 Cfr., per una ricostruzione assai dettagliata, A. SHRIER, *Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters*, 2020, Washington, che ripercorre analiticamente lo sviluppo dell'ideologia "gender" negli Stati Uniti. Più in generale, per una rilettura dell'ideologia in questione all'interno del contesto culturale canadese e statunitense cfr. J. PETERSON, *Critical Responses*, 2022, S. Wolen edited. Sul ruolo dell'opera di J. PETERSON, saggista ormai mondialmente affermatosi su questi temi, cfr. K. SANNEH, <https://www.newyorker.com/magazine/2018/03/05/jordan-petersons-gospel-of-masculinity>.

17 Al riguardo pare possibile evidenziare come, già tra il 2018 ed il 2019, sono emerse notizie significative circa la presenza di centinaia di ragazzi anelanti e richiedenti di tornare al sesso originale non ritrovandosi affatto in quello ottenuto con le terapie e con gli interventi chirurgici (il termine anglosassone utilizzato al riguardo è "detransition") e con il riconoscimento di ingenti danni economici a carico di chi ha, con leggerezza, promosso tale scelta cfr. <https://news.sky.com/story/hundreds-of-young-trans-people-seeking-help-to-return-to-original-sex-11827740> ; <https://www.dailymail.co.uk/news/article-12459205/Jessica-Konen-landmark-victory-school-lawsuit.html> . Il livello della riflessione sul perché sul come si arrivi a tale decisione risulta oltretutto reso particolarmente difficile a causa di una serie di pressioni di tipo psicologico, e se si vuole *lato sensu* "politico", che sembrano circondare la stessa possibilità di discuterne cfr. <https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-transyouth-outcomes/> , ma, al di là di tutto, resta la sensazione che una eccessiva spinta alla scelta originaria, senza adeguati percorsi di informazione, unita alla scarsa maturità di chi la ha compiuta, siano alla base di questi ripensamenti che purtroppo e come ovvio, non possono di certo rappresentare un successo per ipotetici avversari del "transgenderismo", quanto un vero disastro umano e sociale. Al riguardo, allora, sempre in alcuni ambiti anglosassoni si stanno muovendo concreti passi per limitare la stessa possibilità della scelta ad un'età in cui possa ragionevolmente dirsi raggiunta quella maturità di base, oltre che un idoneo sviluppo fisico, necessario affinché la scelta stessa sia il più possibile maturata e consapevole cfr. <https://www.ilgiornaleditalia.it/news/esteri/556866/regno-unito-disegno-legge-cambio-sesso-minori-divieto-trans-bagni-donne.html>;

E, tuttavia, non solo in Italia al momento non emerge alcuna iniziativa in tale, si direbbe, ragionevole direzione¹⁸, quanto piuttosto il complesso delle decisioni governative coinvolgenti il mondo della scuola sembra andare in un senso di sempre maggiore apertura ad un ruolo “para-educativo” di tale fondamentale Istituzione, a tutto discapito di quello suo storicamente primario all’istruzione e ciò in ambiti sperimentali riguardanti anche c.d. “nuovi metodi di apprendimento” che, dove già promossi hanno dimostrato di non contribuire affatto alla crescita del sapere e della formazione culturale dei ragazzi¹⁹.

<https://abcnews.go.com/US/ohio-governor-vetoes-transgender-sports-gender-affirming-care/story?id=105988126>; <https://www.texastribune.org/2023/06/02/texas-gender-affirming-care-ban/>; <https://newrepublic.com/post/172444/florida-passes-bill-allowing-trans-kids-taken-families>.

18 Cfr., ad es., F. BORGONOVO, *Baby trans, boom di casi anche a 3 anni Londra corre ai ripari, Italia nella nebbia, La Verità*, 28 dicembre 2023, 1 e 15; <https://www.informazionecattolica.it/2023/12/29/carriera-alias-perche-valditara-non-interviene/>.

19 Poiché il tema non rientra strettamente nell’ambito di questo intervento ma, come accennato nel testo, contribuisce chiaramente a descrivere l’“ambiente” all’interno del quale la “*Carriera Alias*” si sta concretamente posizionando, si ritiene comunque utile alla comprensione del discorso, se non proprio necessario per non averne solo una visione parziale, accennare almeno in nota al Progetto del Ministero dell’Istruzione chiamato “Educare alle Relazioni”, al c.d. Piano Scuola 4.0 collegato alla destinazione di parte dei fondi dell’ormai noto PNRR il tutto, poi, inserito nel perseguimento di c.d. “goal” dell’Agenda 2030 con specifico riferimento al mondo della scuola.

Con riguardo al progetto “Educare alle Relazioni” si fornisce il link all’illustrazione presso la Camera dei Deputati dello stesso da parte del medesimo Ministro https://www.youtube.com/embed/DS_nkk6eqjU?start=5864&end=5889 e, non potendosene svolgere qui una critica dettagliata, si richiamano una serie di osservazioni, che chi scrive condivide, mosse dall’Associazione Contiamoci <https://www.contiamoci.net/post/i-presupposti-mancanti>.

Ancora più complessa appare la trattazione del c.d. Piano Scuola 4.0 alla cui base, comunque, si segnalano tutta una serie di previsioni volte a “digitalizzare” (<https://arredalab.it/il-piano-scuola-4-0-spiegato-semplce/>

) la scuola in un periodo storico in cui, da un lato ci sono Stati che hanno provato da tempo questo tipo di innovazioni, per proporre oggi il ritorno degli studenti alla penna come indispensabile strumento che consenta un effettivo apprendimento, cfr. ad es. <https://www.agoratecnologia.it/svezia-tecnologia-scuola/>

o <https://www.reuters.com/world/us/shunned-computer-age-cursive-makes-comeback-california-2024-01-27/>, dall’altro lato, emerge sempre più costante il ritardo di competenze e capacità degli studenti italiani, cfr. <https://www.vita.it/prove-invalsi-i-risultati-sono-terribili-ma-non-diamola-colpa-solo-alla-dad/>;

https://www.huffingtonpost.it/life/2023/07/12/news/rapporto_invalsi_2023-12658714/ ; <https://www.vanityfair.it/article/invalsi-2023-meta-studenti-superiori-matematica-italiano>.

Al riguardo, appare più che opportuno riportarsi alle vivide descrizioni e spiegazioni delle drammatiche ed irreversibili conseguenze del continuo impoverimento dei contenuti di

La circostanza del coinvolgimento in questa promozione di quelle che risultano oggettivamente essere “incertezze sulla propria identità sessuale” nei confronti di una popolazione tendenzialmente illimitata quanto a fascia di età, e pertanto anche facilmente influenzabile come bambini e adolescenti, non può necessariamente lasciare indifferenti, anche considerato ed evidenziato il fatto che dalle stesse basi normative citate alla fine del “Regolamento” e, in genere, rintracciabili sul sito della Rete Lenford come “avallo giuridico” del testo proposto, emerge che le categorie di genere non hanno, da un lato, alcuna base scientifica e dall’altro scarsissimo o nullo rilievo giuridico.

Si legga per esempio il testo della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 23 giugno 2013, dal titolo “Orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI)” (citato nelle premesse del Regolamento) dove a pag. 7 si specifica che “Le presenti definizioni non sono giuridicamente vincolanti e non sono state formalmente adottate da un organismo intergovernativo”²⁰.

Fatta questa doverosa premessa, è/sarebbe indispensabile che gli Istituti cui questo “Regolamento” viene proposto, chi li rappresenta *pro tempore* (dirigenti), come altrettanto il Ministro e il Ministero titolari della vigilanza sull’intero settore Scuola, siano consapevoli, oltre che di quanto in precedenza riportato, anche di quanto segue.

Nella normativa di riferimento utilizzata quale fonte di ispirazione e teorico supporto si richiamano, in primis, la Costituzione italiana (artt. 2 e 3), i quattro principi fondamentali della Convenzione di New York, la legge 59/1997 sulla autonomia scolastica e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nelle parti in cui combattono le discriminazioni e promuovono l'uguaglianza sociale.

istruzione forniti dalla scuola per cui cfr. P. MASTROCOLA, L. RICOLFI, *Il danno scolastico*, 2021, Milano; G. SOLIMENE, *senza sapere*, 2014, Bari.

Per concludere sul punto, si rinvia alle considerazioni critiche nei confronti degli obiettivi in tema di Istruzione perseguiti dal c.d. Agenda2030, in qualche modo accettata anche in Italia e seguita nelle scuole, formulati da E. PENNETTA, *Agenda 2030, una rivoluzione colorata*, 2023, Torino, 43 ss.

²⁰ Il testo è disponibile qui <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11492-2013-INIT/it/pdf>

Curioso tuttavia che gli estensori del “Regolamento”, seppur dichiaratisi esperti del panorama normativo di riferimento, omettano di citare altri articoli, contenuti nei medesimi testi normativi, quali ad esempio:

- l'art. 5 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che impone il rispetto verso la responsabilità genitoriale, sul presupposto che quella del genitore sia la figura primariamente capace di impartire al minore insegnamenti *“in modo consono alle sue capacità evolutive”*²¹;
- l'art. 8 della Convenzione, che impone agli Stati di rispettare il diritto del fanciullo *“di conservare la propria identità”*²²;
- l'art. 12 della Convenzione, che impone agli Stati di assicurare al fanciullo *“capace di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità”*;
- l'art. 29 della Convenzione, che impone agli Stati di *“sviluppare nel fanciullo il rispetto dei genitori e della sua identità culturale...”*;
- o ancora gli articoli contenuti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea²³, opportunamente non citati nelle Premesse del “Regolamento”, che stabiliscono *“il diritto di ogni individuo all'integrità fisica e psichica”* e al *“consenso libero ed informato nel campo della medicina e della biologia”* (art. 3), o che impongono agli Stati la tutela del *“diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche”* (art. 14).

Omissioni che confermano come, in linea con le intenzioni espresse dalla Rete Lenford e dai gruppi di pressione cui appartiene, il Regolamento in questione, più

21 Testo del citato articolo 5: *“Gli Stati Parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione”*.

22 Testo del citato articolo 8: *“1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.*

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati Parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile”.

23 Disponibile qui https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

che lo scopo di tutelare determinate sensibilità, persegua quello di promuoverle, al di fuori di qualsiasi confronto quanto piuttosto sulla base di un'auto affermazione di sé'.

3. I limiti dell'autonomia dell'Istituzione scolastica e le responsabilità relative.

Pur non intendendosi certo sostituire alla libera valutazione da parte dei Consigli di Istituto, che comunque sono tenuti a rispettare la legge e i principi normativi internazionali, viene da esprimere la seguente, persino banale, constatazione: studenti e studentesse delle scuole medie e superiori potrebbero non aver raggiunto quella maturità e quel grado di consapevolezza indispensabili per identificare sé stessi in modo corretto, anche a fronte di definizioni ambigue e suggestive (tipo *intergender*, *gender fluid* o similari)²⁴.

Viene certo da chiedersi se di fronte a confini così evanescenti come quelli delineati su di un tema così delicato, che può condurre successivamente i giovani a scelte anche irreversibili (quali il blocco dello sviluppo per via farmacologica e la asportazione chirurgica di parti del corpo, e la consapevolezza di ciò in capo ai redattori del "Regolamento" è confermata dall'introduzione del "cambio di sesso" come motivo di disattivazione dell'identità "*alias*"²⁵), è legittimo per una Istituzione Scolastica accontentarsi di una semplice richiesta via mail, magari all'insaputa dei genitori, per sdoganare il primo passo verso l'adozione di una diversa identità di genere?

24 Nel presente paragrafo si ripropongono, con personale rielaborazione, alcuni passi di una lettera inviata dal Coordinamento Internazionale delle Associazioni per la Tutela dei Minori, anche firma del sottoscritto, a Luglio 2023 alle principali cariche pubbliche, ivi compreso il Ministro dell'Istruzione, per renderle edotte di ciò di cui non sembravano informati in relazione alla diffusione nelle scuole italiane della "Carriera Alias".

25 Al riguardo si rammenta, per esempio, che attualmente presso l'Ospedale di Careggi di Firenze è attivo un centro che si occupa della cosiddetta "disforia di genere" a partire dagli 11 anni anche attraverso la prescrizione ai minori di farmaci miranti al blocco dello sviluppo che ha suscitato la presentazione di un'interrogazione parlamentare cfr. <https://www.ilgiornale.it/news/nazionale/bimbi-e-cambio-genere-forza-italia-attacca-lospedale-firenze-2258939.html> a seguito della stessa, si ha notizia di un'ispezione nella struttura ospedaliera da parte del Ministero della Salute <https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/careggi-finita-lispezione-audizione-del-dg-36f9f960>

L'impressione, in realtà, è che sarebbe preciso dovere della scuola adoperarsi affinché passi di questa portata – sovente anticamera di altri più radicali – siano ponderati adeguatamente, nelle sedi giuste e nei tempi necessari, nonché soprattutto nel rispetto della legge vigente. Compito primario dell'istituzione scolastica, di concerto con i genitori, appare ragionevolmente essere, prima di tutto, quello impegnarsi affinché un giovane sia a proprio agio con la propria identità naturale, dovendosi considerare il cambio di sesso come *extrema ratio* di un percorso, proprio della pubertà e dell'adolescenza, finalizzato *in primis* alla auto-accettazione²⁶.

E, oggi che di queste esperienze abbiamo purtroppo ampie testimonianze, per così dire “di ritorno”, dal mondo anglosassone dove, come sopra illustrato, queste pratiche si sono sviluppate già da tempo, sembrerebbe più che mai doveroso tenerne conto per tutte le Istituzioni e le persone coinvolte anche proprio alla luce di un sempre maggiore numero di casi di ragazzi che, disperati, si sono pentiti delle loro scelte e chiedono di tornare indietro, di riprendersi il sesso di appartenenza quasi che una simile percorso fosse sempre possibile e comunque agevole.

Venendo infine ad altri richiami giuridici, si parte dal pure richiamato art. 3 della Costituzione anche se per delle sole notazioni minime. Relativamente agli ivi contenuti principi di uguaglianza e non discriminazione, non si può non notare l'utilizzo improprio da parte di chi pretenderebbe avvalersene nel senso di proteggere o comunque tutelare la scelta di cui qui si discute. In effetti, la promozione di un regime speciale per una particolare categoria di studenti (coloro che affermano non identificarsi con il sesso di origine) costituisce, al contrario di ciò che si vorrebbe, una patente violazione del principio di uguaglianza, poiché privilegia quella specifica categoria trascurando un numero indefinito di altre, in astratto parimenti titolate (per esempio: alunni portatori di altri tipi di disagio),

26 Sulla difficoltà del ruolo dei genitori in questo tipo di situazioni, a maggior ragione se non supportato adeguatamente dalla scuola, cfr. https://www.vita.it/i-dubbi-e-i-timori-dei-genitori-di-un-figlio-transgender/?fbclid=IwAR1cR81B1SHT5JGmMLIO7SM2GaAi0T-ml72MEAjpLC4s0NIm_tlrSlhxp1k.

ciascuna delle quali potrebbe, in teoria, richiedere un regolamento dedicato. Tuttavia occorre ricordare che alla scuola non spetta assumere funzioni vicarie della famiglia o delle strutture socio-sanitarie di volta in volta competenti.

Inoltre, è indiscutibilmente grave, a maggior ragione alla luce delle considerazioni di cui al 2° paragrafo, la sostanziale eliminazione di qualunque consenso e di informazione della iniziativa, in capo ai genitori, i quali potrebbero scoprire per puro caso che il proprio figlio o figlia, magari affetto da problemi di particolare delicatezza di cui la famiglia è di certo la prima a dover essere messa al corrente, abbia intrapreso un percorso di simile portata con la complicità di figure di riferimento alternative, prive di una sufficiente conoscenza dell'interessato e che in ogni caso mai dovrebbero sostituirsi agli esercenti la responsabilità genitoriale.

In tal senso, è bene sottolineare il diritto dei genitori, incompressibile (prevalente sulla volontà di qualsiasi maggioranza e non soggetto ad alcuna forma di rappresentanza), a essere adeguatamente informati di eventuali disagi manifestati dai loro figli minori e di essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano (anche nel rispetto della disciplina nazionale come di quella sovranazionale prima richiamata). Non risulta in alcun modo scontato anzi, anche per quanto illustrato nel 2° paragrafo, appare tecnicamente illegittimo, che l'attribuzione di uno *status* "giuridico" alternativo, limitatamente ai locali scolastici e in contrasto con la superiore normativa anagrafica, possa rientrare nel perimetro della autonomia scolastica di cui al DPR 275/99, definita come "autonomia amministrativa, didattica e organizzativa".

E, parimenti, è del tutto da escludersi, considerati gli aspetti di evidente violazione normativa sopra segnalati, che la relativa delibera rientri nella competenza per materia del Consiglio di Istituto, organo "di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola", considerato inoltre come si pretenda che dalla delibera stessa scaturiscano diritti e doveri, con annesso regime sanzionatorio, in capo alla popolazione scolastica.

Il concetto di "autonomia" non può in alcun modo tradursi in una sorta di arbitrio che possa permettere a un'Istituzione, quindi a pieno titolo rientrante nel settore

pubblico, di assumere iniziative non solo estranee ai limiti chiaramente definiti dalle regole che ne disciplinano l'attività, ma addirittura in aperto contrasto con norme di legge primarie e secondarie quando non anche con principi accolti in carte internazionali sottoscritte dall'Italia.

Diverso e non meno rilevante ordine di problemi, per concludere, coinvolge poi le informazioni sensibili, coperte da protezione speciale in base alla normativa europea sul trattamento dei dati personali. Ci si chiede, in effetti, quale sia la base giuridica di legittimazione per il trattamento dei dati personali specialmente protetti ex art. 9 del GDPR (tra i quali, quelli "relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" con particolare e specifico riguardo ai minori di 14 anni per i quali è espressamente previsto che il consenso sia lecito solo se prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale ex DLgs 101/2018) e, più in generale, se siano rispettati i principi sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del GDPR, così come tutte le misure previste a tutela dei medesimi, con particolare riguardo ai soggetti minori di età.

Il necessario approfondimento sul tema non è in alcun modo presente né nel citato Regolamento né altrove bensì, come avviene per tutti gli aspetti più problematici di queste iniziative, sostanzialmente taciuto e considerato superato di fatto dalle affermate convinzioni di rimuovere atteggiamenti discriminatori.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare evidente che questa sorta di prassi (automatismi) con cui la "carriera alias" si sta facendo strada nelle scuole italiane, rappresenti più di una forzatura, quanto un vero e proprio abuso che, di fatto, finisce per pretendere di realizzare, attraverso i precedenti che si diffondono nell'ormai inaccettabile silenzio delle Istituzioni, una sorta di prassi che poi si vorrebbe far diventare difficile da ricondurre nell'alveo delle regole.

Tuttavia, ciò non può in alcun modo considerarsi possibile, così come un comportamento illegittimo reiterato non può di certo diventare legittimo, quanto piuttosto più grave sarà la responsabilità di chi, chiamato a farlo per dovere, non ha agito per contrastarlo.

Si impone quindi di evidenziare e ribadire la responsabilità che si assumono gli Istituti scolastici (e personalmente chi li rappresenta, così come anche di chi dovrebbe esercitare specifica vigilanza) nel violare diritti fondamentali e nel tentare di forzare la legge vigente, con specifico riferimento a soggetti minori d'età, così come di richiamare genitori e docenti responsabili ad esercitare i loro doveri di controllo.

dirittifondamentali.it